



12116/16

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FALLIMENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

R.G.N. 27118/10

Dott. Renato BERNABAI - Presidente -

Cron. 12/16

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

Rep. C I

Dott. Massimo FERRO - Consigliere -

Ud. 16/05/16

Dott. Mauro DI MARZIO - Consigliere -

Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BAS - BOLOGNA AIRPORT SERVICES S.P.A. (C.F.

02067061206), in persona dell'amministratore delegato e

legale rappresentante dott. Aldo Commerci, rappresentata

e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall'avv. prof. Luigi Montuschi (C.F.

MNTLGU37P25Z115G), dall'avv. Giorgio Vaselli (C.F.

VSLGRG57S17A944G) e dall'avv. Roberto Mastrosanti (C.F.

MSTRRT66P07D773N) ed elett.te dom.ta presso lo studio

di quest'ultimo in Roma, Viale Mazzini n. 55

973

2016

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DORO GROUP SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del curatore dott. Fausto Maroncelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Bertozzi (C.F. BRTLUCU61D07A944L), Carlo Visconti (C.F. VSCCRL32H23H501F) e Marco Visconti (C.F. VSCMRC67P25H501L) ed elett.te dom.to presso lo studio degli ultimi due in Roma, Via Franco Michelini Tocci, n. 50

- controricorrente -

avverso il decreto n. 2483/10 Cron. del Tribunale di Bologna depositato il 6 ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. Roberto MASTROSANTI;
udito per il controricorrente l'avv. Marco VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da BAS - Bologna Airport Services s.p.a. allo stato passivo del fallimento Doro Group

società consortile a r.l., dal quale era stato escluso il credito della opponente di € 331.296,06 per «inadempimento di un contratto di appalto di servizi».

Il Tribunale ha motivato riferendo che la curatela fallimentare, costituitasi, aveva eccepito che il credito della opponente andava determinato nella minor somma di € 81.121,73, dalla quale occorreva detrarre un controcredito residuo della società fallita pari a € 22.766,50, sicché la opponente andava ammessa al passivo solo per la differenza di € 58,335,23. Ha quindi aderito alla tesi della curatela perché «a fronte delle contestazioni mosse dal fallimento nei confronti della pretesa della opponente, quest'ultima non ha formalmente replicato nei termini concessi» e «apparendo corrette le argomentazioni giuridiche e i conteggi effettuati dal fallimento».

La BAS ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale articolando due motivi di censura. La curatela ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 99 legge fallim., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 189 e 190 c.p.c., si deduce la nullità del decreto impugnato perché, dopo la trattazione



svolta dal solo giudice designato dal presidente, il collegio è stato investito della decisione senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni e senza che fossero stati loro concessi termini per depositare comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.

1.1. - Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 99 legge fallim. la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio ovvero davanti ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del terzo comma. Allorché si sia optato per questa seconda modalità, come nella specie, l'investitura del collegio per la decisione non è disciplinata dalle norme del codice di rito invocate dalla ricorrente: esse infatti riguardano il rito ordinario, non lo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare, regolato invece dall'art. 99 legge fallim., cit., che non prevede analoghe modalità di investitura del collegio a conclusione della fase di trattazione e istruttoria, e la stessa concessione di termini per memorie, che contempla al penultimo comma, è puramente eventuale e facoltativa. Né le modalità ordinarie di investitura del collegio possono ritenersi imposte per




ragioni logiche o sistematiche, ben potendo, viceversa, il collegio essere investito in via breve dal giudice designato, in coerenza con la de formalizzazione tipica del nuovo rito speciale in questione, ispirata a esigenze di celerità.

2. - Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

2.1. - Il motivo è fondato.

La motivazione esibita dal decreto, infatti, si riduce, in definitiva, alle parole sopra testualmente riportate in narrativa, ossia ad un puro e semplice rinvio alle difese della curatela (illegittimo secondo la giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. 20648/2015, 12542/2001), delle quali non viene neppure indicato specificamente il contenuto; né viene indicato specificamente il contenuto delle pretese della opponente (che quest'ultima deduce essere più articolate di quanto venga riferito nella motivazione censurata, essendo basate non soltanto su un contratto di appalto di servizi, ma anche e soprattutto su un distinto contratto di noleggio di attrezzature aeroportuali). Si tratta, in definitiva, di una motivazione solo apparente, che non dà conto, se non in maniera del tutto generica, delle ragioni della decisione.



L'assoluta genericità del riferimento alle difese di parte distingue, infine, la presente fattispecie da quella considerata dalla recente Cass. Sez. Un. 642/2015, richiamata in memoria dalla curatela contro-ricorrente.

3. - In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 maggio 2016.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Renato Bernabai

